



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del ...

Progetto

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 1, secondo periodo introduttivo e lett. a-d, 4 e 5

¹La Confederazione versa ai Cantoni somme forfetarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfetarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

- a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr² per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo;
- b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo durante sette anni a contare dall'entrata;
- c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;

⁴ e ⁵*Abrogati*

¹ RS 142.312
² RS 142.20

Art. 24a Durata dell'obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati
(art. 56 e 88 cpv. 3 e 3^{bis} LAsi)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per tutti i rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi durante sette anni a contare dall'inizio del mese seguente l'entrata.

² Il versamento di somme forfettarie globali per una durata superiore a cinque anni di cui al capoverso 1 comprende i contributi alle spese sostenute a favore di minori non accompagnati e di persone che, cinque anni dopo l'entrata in Svizzera, a causa di una grave menomazione fisica o mentale o dell'età avanzata, non sono ancora autonome sul piano economico.

Art. 26 cpv. 1

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale e per ogni rifugiato appartenente a un gruppo di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1507,83 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2008).

Art. 27a Calcolo della somma forfettaria per gruppi di rifugiati

L'importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati della SEM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente:

$$B = \text{numero di rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati e presenti il primo giorno del mese} \times \text{somma forfettaria globale per Cantone conformemente all'articolo 26.}$$

Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 24a si applica anche nel caso di rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi entrati in Svizzera prima dell'entrata in vigore della modifica del...

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr